

Giovedì 14 giugno 2012

Mutilazione genitale femminile

P7_TA(2012)0261

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili (2012/2684(RSP))

(2013/C 332 E/17)

Il Parlamento europeo,

- viste le relazioni presentate nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e del relativo protocollo opzionale, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
 - vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE ⁽¹⁾,
 - vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 5 dicembre 2011, intitolata "Ending female genital mutilation" (abolizione delle mutilazioni genitali femminili),
 - viste le conclusioni sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea nelle quali il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO), l'8 marzo 2010, ha auspicato un approccio internazionale alla lotta contro le mutilazioni genitali femminili,
 - vista la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 12 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
 - visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, adottati dal Consiglio Affari generali l'8 dicembre 2008,
 - vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la mutilazione genitale femminile costituisce una violazione irreparabile intesa ad alterare o danneggiare i genitali femminili senza alcuna motivazione di ordine sanitario, con conseguenze irreversibili che attualmente riguardano 140 milioni di donne e ragazze; che ogni anno altri tre milioni di ragazzine rischiano di essere sottoposte alla procedura in questione;
- B. considerando che attualmente in Europa vivono 500 000 donne che hanno subito mutilazioni genitali e che, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 180 000 ragazze sarebbero a rischio; che, secondo gli esperti, si tratta di stime al ribasso che non tengono conto degli immigrati di seconda generazione o di quelli in posizione irregolare;
- C. considerando che, da un lato qualunque forma di mutilazione genitale rappresenta una pratica tradizionale dannosa non riconducibile ad alcuna religione, e dall'altro costituisce un atto di violenza nei confronti delle donne e quindi una violazione dei loro diritti fondamentali, in particolare del diritto alla sicurezza e all'integrità della persona, oltre che alla salute mentale, fisica, sessuale e riproduttiva; che nel caso delle ragazzine la pratica costituisce altresì un abuso sui minori; che violazioni come quelle in questione non possono in nessun caso essere giustificate dal rispetto di tradizioni culturali di varia natura o di cerimonie di iniziazione;

⁽¹⁾ GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 52.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0127.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0126.

Giovedì 14 giugno 2012

- D. considerando che, oltre a costituire di per sé una violazione dei diritti umani, la mutilazione genitale femminile, nel breve e lungo termine, compromette in maniera serie e irreparabile la salute fisica e mentale delle donne e delle ragazze che l'hanno subita, oltre che i loro diritti, integrando gli estremi di un grave attentato all'integrità della persona che in alcuni casi può addirittura essere fatale; che l'uso di strumenti rudimentali e l'assenza di precauzioni antisettiche comportano ulteriori effetti nocivi, al punto che i rapporti sessuali e il parto possono risultare dolorosi e che gli organi interessati subiscono danni irreparabili, con la possibile insorgenza di complicazioni, come emorragie, stato di shock, infezioni, trasmissione del virus dell'AIDS, tetano e tumori benigni, anche in relazione alla gravidanza e al parto (complicazioni gravi);
- E. considerando che la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne;
1. accoglie favorevolmente la decisione, adottata l'8 marzo 2012 in occasione della 56a sessione della commissione sulla condizione femminile, con la quale quest'ultima ha auspicato la trattazione del problema delle mutilazioni genitali femminili durante la prossima sessione (la 67a) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
 2. invita l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad adottare, in occasione della sua 67a sessione, una risoluzione che abolisca le mutilazioni genitali femminili a livello mondiale, così come richiesto dal Vertice dell'Unione africana il 1° luglio 2011, procedendo a un'armonizzazione delle azioni intraprese dai paesi membri nonché formulando raccomandazioni e orientamenti per lo sviluppo e il potenziamento di strumenti giuridici regionali e internazionali, oltre che per l'elaborazione di norme nazionali rafforzate;
 3. dichiara che, poiché la mutilazione genitale femminile è per lo più praticata in età infantile (fino ai 15 anni di età), essa costituisce una violazione dei diritti dei minori; ribadisce l'impegno a tutelare i diritti dei minori assunto dai 27 Stati membri nel quadro della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
 4. invita gli Stati membri a continuare a ratificare gli strumenti internazionali e a dare loro attuazione attraverso una legislazione completa che proibisca ogni forma di mutilazione genitale femminile e preveda sanzioni efficaci contro i responsabili; osserva che la legislazione dovrebbe inoltre comprendere una serie di misure di prevenzione e protezione, inclusi meccanismi di coordinamento, controllo e valutazione dell'applicazione delle leggi, migliorando altresì le condizioni che permettono alle donne e alle ragazze di segnalare casi di mutilazioni genitali femminili;
 5. invita gli organi pertinenti delle Nazioni Unite e la società civile a sostenere attivamente, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, programmi mirati e innovativi, nonché a divulgare le migliori pratiche che rispondono alle esigenze e alle priorità delle ragazze in situazioni vulnerabili, comprese quelle che subiscono mutilazioni genitali femminili, che hanno difficoltà nell'accesso ai servizi e ai programmi;
 6. chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di garantire che tutte le organizzazioni e gli organismi pertinenti dell'ONU, in particolare il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'entità delle Nazioni Unite per la parità di genere e l'emancipazione femminile, il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna, il programma di sviluppo delle Nazioni Unite e l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, individualmente e collettivamente, integrino nei loro programmi per paese, se del caso e nel rispetto delle priorità nazionali, la protezione e la promozione del diritto delle ragazze di non subire mutilazioni genitali, in vista di un'ulteriore intensificazione degli sforzi in tal senso;
 7. sottolinea la necessità di sostenere i membri della società civile, in particolare le organizzazioni femminili, adoperandosi all'interno delle loro comunità per porre fine alle violenze contro le donne, comprese le mutilazioni genitali femminili;
 8. esorta la Commissione a garantire che le misure volte a combattere la violenza di genere e a promuovere l'emancipazione delle donne siano integrate in tutte le politiche e i programmi di sviluppo dell'Unione europea attraverso il suo piano d'azione per l'uguaglianza di genere del 2010; sottolinea l'importanza della sensibilizzazione, della mobilitazione della comunità, dell'istruzione e della formazione, nonché della partecipazione delle autorità nazionali, regionali e locali, nonché della società civile, nei paesi partner; fa notare che gli sforzi messi in atto per eliminare gli atteggiamenti e le pratiche dannose che hanno conseguenze negative per le ragazze avranno successo solo se saranno pienamente coinvolti tutti gli attori fondamentali, inclusi i leader religiosi e delle comunità e le persone a diretto contatto con le ragazze, tra cui i genitori, le famiglie e le comunità;

Giovedì 14 giugno 2012

9. esorta la Commissione ad accordare particolare attenzione alle mutilazioni genitali femminili nel quadro di una strategia generale di lotta alla violenza nei confronti delle donne, che comprenda azioni congiunte contro le mutilazioni genitali femminili;
10. esorta la Commissione a fare della lotta contro la violenza nei confronti delle donne una priorità e a sostenere, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, programmi mirati e innovativi all'interno dell'Unione europea e in paesi terzi;
11. invita vivamente gli Stati membri ad agire con determinazione per combattere questa pratica illegale;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite e agli Stati membri.

Protesi mammarie difettose in gel di silicone prodotte dalla società francese PIP

P7_TA(2012)0262

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulle protesi mammarie al gel di silicone difettose prodotte dalla società francese PIP (2012/2621(RSP))

(2013/C 332 E/18)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 184 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le conclusioni del Consiglio sull'innovazione nel settore dei dispositivi medici ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ⁽²⁾,
- vista la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ⁽³⁾,
- vista la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano ⁽⁵⁾,
- visto il parere del Comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (SCENIHR) concernente la sicurezza dei prodotti al silicone fabbricati dalla società PIP, pubblicato il 1° febbraio 2012 ⁽⁶⁾,
- viste le conclusioni ⁽⁷⁾ della conferenza ad alto livello sulla salute, tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2011, dedicata all'innovazione nel campo della tecnologia medica;
- vista la sua risoluzione del 13 giugno 2001 su alcune petizioni dichiarate ricevibili concernenti le protesi al silicone (petizioni 0470/1998 e 0771/1998) ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 313 del 13.12.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf

⁽⁷⁾ http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/exploratory_process/hlc_en.pdf

⁽⁸⁾ GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 231.